Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1127

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINELLO, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ROMAGNOLI, ORTOLANI, LEONE, GAUDIANO, LOREFICE, PIRRO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, MOLLAME, GALLICCHIO, PRESUTTO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, PUGLIA, ROMANO, ANGRISANI, GUIDOLIN, LANNUTTI, MININNO, NATURALE e TRENTACOSTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2019

Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge vuole migliorare il servizio sanitario di emergenza ed urgenza in sede extra ospedaliera attivo in tutta la nazione attraverso il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore, procedendo così a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992.

Ad oggi, infatti, nonostante l'autista soccorritore sia di fatto presente all'interno dell'organizzazione dei servizi di emergenza e avendo ormai acquisito una coscienza di categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione dei sui compiti, attività e formazione, nulla è stato fatto per un suo riconoscimento normativo anche se sono stati presentati alcuni disegni di legge sul tema nelle precedenti legislature.

Appare necessario definire il profilo professionale di autista soccorritore, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui ambito si colloca tale figura che nell'esercizio delle sue funzioni interagisce con medici e infermieri, a rotazione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, assicurando l'assistenza sanitaria sul nostro territorio nazionale.

Il presente disegno di legge intende riconoscere e definire la figura professionale dell'autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali operare nonché disciplinare le modalità di accesso alla formazione. È doveroso garantire a tutti i cittadini un adeguato soccorso, al passo con i tempi come già accade in altri Stati europei, individuando la figura professionale del soccorritore e colmando così una lacuna che crea disuguaglianza tra le varie regioni.

A tal fine l'articolo 1 riconosce la figura professionale dell'autista soccorritore, stabilendo, in seguito al conseguimento dell'attestato di qualifica conseguito al termine del corso di formazione, le attività che l'autista soccorritore dovrà svolgere.

L'articolo 2 prevede che in base al fabbisogno del servizio sanitario regionale, siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire l'organizzazione dei corsi di formazione della figura dell'autista soccorritore, i requisiti di accesso a tali corsi, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento e il tirocinio necessario per ottenere l'attestato di qualifica. L'articolo in questione prevede inoltre che siano sempre le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire i criteri da adottare per potersi avvalere di enti pubblici accreditati preposti alle attività di soccorso per lo svolgimento dell'attività formativa.

L'articolo 3 stabilisce il contesto operativo nel quale la figura professionale presta la propria attività.

All'articolo 4 vengono stabilite quali siano le attività e le competenze che l'autista soccorritore svolgerà a termine del corso di formazione e dopo aver conseguito l'attestato di qualifica.

L'articolo 5 stabilisce quali siano i criteri di accesso ai corsi di formazione professionale, e nello specifico, patente di guida ed età anagrafica.

Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono il percorso formativo da dover svolgere per ottenere il conseguimento dell'attestato di qualifica e il rilascio del titolo abilitante di autista soccorritore dell'emergenza sanitaria.

In particolare, l'articolo 6 stabilisce l'organizzazione didattica del corso di formazione, l'articolo 7 stabilisce le modalità attraverso le quali verrà svolto il tirocinio; l'articolo 8 prevede le modalità attraverso le quali, e solo in seguito all'esame finale, viene rilasciato l'attestato professionale di autista soccorritore di emergenza sanitaria e il titolo abilitante alla professione.

All'articolo 9 si prevede l'introduzione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, del registro pubblico degli autisti soccorritori. Infine, all'articolo 10, il presente disegno di legge prevede norme transitorie per l'esonero della frequenza del corso degli autisti soccorritori con almeno 2000 ore di servizio all'attivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore)

1. La presente legge riconosce la figura professionale di autista soccorritore.

2. L'autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;

c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presìdi sanitari a bordo;

d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione.

e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);

f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;

g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;

h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

Art. 2.

(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso ai medesimi corsi, l'organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento e il relativo tirocinio, necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di enti pubblici e privati convenzionati aventi articolazione regionale accreditati ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di accreditamento degli enti pubblici preposti alle attività di soccorso.

4. Il percorso di formazione per l'esercizio della professione di autista soccorritore è contenuto nell'allegato A alla presente legge.

Art. 3.

(Contesto operativo)

1. L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale, in regime di dipendenza di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di enti pubblici che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 4.

(Attività e competenze)

1. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emer-

genza secondo i piani e le direttive della CO 118 di riferimento o dall'autorità che coordina l'intervento.

2. Le attività e le competenze dell'autista soccorritore sono contenute rispettivamente negli allegati B e C alla presente legge.

Art. 5.

(Requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale)

1. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 della presente legge è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera *e)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

(Organizzazione didattica)

1. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di 1000 ore, suddivise in 300 ore di teoria, 400 ore di esercitazione e 300 ore di tirocinio.

2. In relazione a particolari tipologie di impiego, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche legate al territorio o alla tipologia di evento. Tali moduli non possono superare le 300 ore.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di individuazione delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio previsto dal corso di formazione di autista soccorritore.

Art. 7.

(Tirocinio)

1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, ai sensi dell'articolo 6, presso le strutture ed i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale.

2. Al termine del tirocinio, per ogni allievo è predisposta una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate.

Art. 8.

(Esame finale e rilascio dell'attestato professionale di autista soccorritore)

1. La frequenza al corso di formazione di cui all'articolo 2 è obbligatoria.

2. Al termine del corso di formazione, gli allievi sono sottoposti a una visita medica finalizzata alla certificazione dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore, a una prova scritta, a una prova teorica e a una prova pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da cinque membri, di cui tre nominati dall'assessorato regionale o provinciale alla sanità e due dal responsabile della CO 118 competente per territorio.

3. All'allievo che supera le prove di cui al comma 2 è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente l'attestato di qualifica e il titolo abilitante di autista soccorritore valido su tutto il territorio nazionale.

4. Il conseguimento dell'attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 9.

(Registro degli autisti soccorritori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire presso l'azienda sanitaria locale un registro pubblico degli autisti soccorritori.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione.

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 4)

PERCORSO FORMATIVO « AUTISTA SOCCORRITORE »

Corso di esecutore di primo soccorso:

A *(Airway)*, B (*Breathing*), C (*Circulation*), D (*Disability*), E (*Exposure*),

capacità di eseguire le manovre *jaw thrust* (sublussazione della mandibola) e *Chin lift* (sollevamento del mento), posizionamento cannula Guedel,

capacità di eseguire la manovra di GAS (guarda, ascolta, senti),

capacità di eseguire la rianimazione cardiopolmonare,

posizionamento PLS (posizione laterale di sicurezza), BLSD, PBLSD,

nozioni base di fisiologia, anatomia, neurologia, cardiologia, ortopedia, medicina di urgenza,

tecniche di bendaggio, tecniche di emostasi arteriose e venose, posizionamento di laccio di emostasi in caso di amputazione, approccio al politrauma, capacità utilizzo barella a cucchiaio, tavola spinale, telo e immobilizzatori.

Corso di esecutore di elettrocardiogramma (ECG):

conoscenza delle tecniche di esecuzione e di riconoscimento dell'ECG.

Corso per addetto al trasporto sanitario:

conoscenza e utilizzo di tutti i presìdi elettromedicali presenti sul mezzo di soccorso

comunicazione radio (alfabeto ICAO),

comunicazione verbale e non verbale,

comunicazione con equipaggio HEMS gestuale,

corsi di utilizzo di sistemi GPS e di sistemi informatizzati.

ALLEGATO B

(articolo 4, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
PER L'AUTISTA SOCCORRITORE

Conduzione del mezzo di soccorso:

1. guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui è responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base a:

a) codice della strada;
b) condizioni di traffico;
c) situazione meteorologica;
d) condizioni stradali;

2. adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa 118;

3. comunica con la centrale operativa 118 e mantiene il contatto anche con altri mezzi di soccorso attraverso la strumentazione di bordo;

4. comunica e mantiene il contatto visivo durante l'intervento di emergenza congiunto con l'eliambulanza per atterraggio in sicurezza attraverso la comunicazione gestuale e con l'uso di dispositivi ad alta luminosità;

5. mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell'equipaggio, in interventi di urgenza e di emergenza, per:

1. la stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza, sulla base delle proprie responsabilità;

2. la valutazione della scena dell'intervento, la messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto;

3. l'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi, complementari al soccorso;

4. l'immobilizzazione e il posizionamento corretto ed adeguato del paziente per il trasporto;

5. la liberazione, la pervietà e il mantenimento delle vie aeree con l'ausilio di presìdi sovraglottici e pallone autoespandibile (Ambu), il mantenimento della temperatura corporea, il mantenimento delle funzioni vitali, l'attuazione e l'esecuzione dei protocolli BLSD con massaggio car-

diaco esterno e la defibrillazione effettuata a mezzo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);

6. la collaborazione nella fase di valutazione stato di coscienza: procedure A, B, C (*Airway, Breathing, Circulation*);

7. la collaborazione nella fase di valutazione stato di coma procedura D: attraverso il sistema di valutazione neurologica GCS (*Glasgow coma scale*);

8. la collaborazione nella fase di valutazione dei traumi procedura E: *trauma score* (esposizione della vittima e individuazione dei traumi con la tecnica di controllo testa piedi);

9. la collaborazione per le procedure di diagnostica e stabilizzazione del paziente sul luogo dell'evento;

10. la collaborazione nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento;

11. l'immobilizzazione con tutti i presìdi a disposizione, la compressione digitale, l'emostasi e il bendaggio compressivo;

12. il trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;

13. l'attuazione dei sistemi di verifica degli interventi e la compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza; in assenza di personale sanitario svolge anche funzioni di *team leader*.

Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

1. controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all'*équipe* di soccorso;

2. utilizza strumenti informatici di uso comune;

3. collabora alla verifica della qualità del servizio;

4. collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell'equipaggio, al termine dell'intervento, al ripristino di:

a) funzionalità completa del mezzo;

b) pulizia interna ed eventuale disinfezione;

c) materiali e presidi di immobilizzazione utilizzati;

5. concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione.

ALLEGATO C
(articolo 4, comma 2)

ELENCO DELLE COMPETENZE
DELL'AUTISTA SOCCORRITORE

Competenze tecniche:

1. conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;

2. possesso delle tecniche di guida in emergenza adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

3. conoscenza delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

4. conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;

5. conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per:

a) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;

b) registrare gli interventi effettuati sia primari che secondari;

6. capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;

7. conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;

8. capacità di rilevare i parametri vitali: pressione sanguigna, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno periferica con l'ausilio di apparecchiature elettroniche;

9. capacità di rilevare parametri: pressione sanguigna con l'ausilio di sfigmomanometro e fonendoscopio, controllo della glicemia con l'ausilio del glucotest, ossigenazione capillare con l'ausilio del saturimetro-pulsolsimetro;

10. capacità di effettuare tracciato ECG ed invio dello stesso presso struttura dotata di ricezione telematica dei tracciati (rete IMA): posizionamento degli elettrodi a 12 derivazioni, acquisizione ed invio via *internet* del tracciato all'UTIC di riferimento;

11. capacità e competenza di individuazione sospette emergenze neurologiche: esame neurologico obiettivo, distinzione riflesso oculare, GCS;

12. capacità e competenza nella gestione di emorragie arteriose o venose esterne con emostasi e punti di compressione, bendaggi compressivi, posizionamento e gestione di cinture emostatiche per amputazione (modello usato dai militari in battaglia);

13. capacità di riconoscere lo stato *shock* da segni e sintomi;

14. capacità e competenze nell'aspirazione di liquidi o semiliquidi dal cavo orale con il posizionamento della cannula Guedel e l'ausilio di aspiratori endocavitari, con tubi di aspirazione con valvola da collegare agli aspiratori portatili e fissi;

15. capacità e competenza nella valutazione primaria e secondaria dello stato di coscienza e dell'arresto cardiorespiratorio e attivazione procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP), e uso del defibrillatore semiautomatico nei casi di FV o TPSV (BLSD), anche in età pediatrico neonatale (PBLSD) su indicazione del personale sanitario;

16. utilizzo di tutti i presìdi di protezione personale.

Competenze cognitive:

1. conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

2. conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;

3. conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;

4. conoscenza dell'organizzazione dei servizi sanitari di urgenza e di emergenza.

Competenze relazionali:

1. conoscenza delle tecniche del lavoro in *équipe* e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;

2. conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;

3. capacità di condurre la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;

4. capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.

€ 1,00